CAMERA DEI DEPUTATI N. 253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORBI, LOPARDI, GERACI, MARTINO GAETANO, ALICATA, AMICONI, CORONA ACHILLE, CINCIARI RODANO MARIA LISA, SPALLONE, MUSOLINO, DI PAOLANTONIO, MASSOLA, SCHIAVETTI, LIZZADRI, NATOLI ALDO, DIAZ LAURA

Annunziata il 13 ottobre 1953

Abbattimento delle baracche esistenti sul territorio dei comuni terremotati e costruzione di alloggi popolari in loro sostituzione. — Provvedimenti in dipendenza dei terremoti verificatisi nel 1950 e 1951

Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge si propone un dupplice fine: eliminare le vergognose condizioni di abitazione, cui sono costrette da più decenui migliaia di famiglie alloggiate in baracche a seguito dei catastrofici terremoti del 28 dicembre 1908 e del 15 gennaio 1915 mediante la costruzione di case popolari da assegnare alle stesse famiglie, e rendere più rispondenti alle urgenti necessità e reali possibilità degli interessati i provvedimenti previsti dalla legge 1º ottobre 1951, n. 1133, in dipendenza dei terremoti 1950 e 1951.

I sinistrati dei terremoti del 1908, in Calabria e in Sicilia, e del 1915 in Abruzzo e nel Lazio, sono ancora molte migliaia. In circa 10.000 baracche esistenti nel territorio di 152 comuni, vivono 23.000 famiglie.

Dato il lungo periodo di tempo trascorso dal loro impianto, queste baracche sono cadenti, antigieniche, fatiscenti; bimbi e adulti di ambo i sessi sono costretti a ricoverarvisi in umiliante e dannosa promiscuità; il freddo e le malattie contagiose vi mietono innumeri vittime, soprattutto fra i giovani. Un popolo civile non può tollerare oltre un simile stato di cose.

Più volte, è vero, si sono levate molte e vive proteste da tutti i banchi del Parlamento e sulla stampa per porre fine a tanta vergogna, ma i rimedi adottati sono stati sempre insufficienti.

Anche in seno al primo Parlamento della Repubblica la questione fu sollevata, in sede di discussione del bilancio dei lavori pubblici, e precisamente nelle sedute del 5 e 6 ottobre del 1948 i deputati Giammarco, Martino e Corbi, e il deputato Geraci, nella seduta del 4 aprile 1949, in sede di discussione del bilancio del tesoro, presentarono ordini del giorno con i quali chiesero il definitivo abbattimento delle baracche; ma essi furono tutti respinti dalla maggioranza e dal Governo.

È vero che con la legge del 29 luglio 1949, n. 531 (articolo 5), è stata autorizzata la spesa, nei limiti di due miliardi ripartiti in quattro esercizi finanziari, per provvedere allo sbaraccamento nelle località colpite dai terremoti che si sono succeduti dal 1908 al 1936, e che in forza di tale legge sono state costruite casette popolari per i danneggiati. Ma con tale legge il problema non è stato risolto poiché, come è accertato da un recente censimento disposto dal Ministero dei lavori

pubblici, l'importo complessivo per la totale soluzione supera i 20 miliardi.

Compresi di questa necessità numerosi deputati, di diversa parte politica, sottoscrissero due proposte di legge, annunziate alla Camera l'una il 9 febbraio e l'altra il 15 febbraio del 1951. Né l'una né l'altra però sono state portate al giudizio dell'Assemblea. Donde i provvedimenti di cui al titolo I della presente proposta di legge.

Il titolo II comporta modifiche concernenti le condizioni di concessione e la misura dei sussidi accordati dalla legge 1º ottobre 1951, n. 1133, alle famiglie rimaste senza tetto. La legge 1º ottobre 1951, n. 1133, che prevedeva la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1950-51, di fatto non ha conseguito lo scopo, e per l'insufficienza della somma stanziata e per i limiti nei quali gli interessati venivano ammessi a fruire dei benefici della legge.

La predetta legge infatti concedeva sussidi solo in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici sia pubblici che privati, e limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità.

La misura del sussidio, pari alla metà della spesa occorrente, nella quasi totalità dei casi si è rivelata inefficace e soprattutto nigiusta, in quanto proprio i sinistrati più poveri venivano esclusi dalla possibilità di fruire del provvedimento non avendo la possibilità di disporre del restante 50 per cento che a termine di legge avrebbero dovuto esborsare; come in effetti è avvenuto nei comuni dell'Aquilano, e nelle province di Teramo e di Pescara, ove rati sono coloro i quali hanno potuto avvalersi dei provvedimenti della legge n. 1133.

Aggungasi che nell'articolo 1 della predetta legge la concessione dei sussidi è prevista solo per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani, con esclusione di quelli rurali. Di conseguenza avrebbero potuto usufruire della legge appena il 40 per cento dei sinistrati, essendo considerate rurali il resto delle abitazioni.

Infine, anche il termine di tempo, sei mesi, accordato per la presentazione della domanda

di concessione di sussidi, si è rivelato troppo breve, in quanto lungaggini burocratiche e non sicura conoscenza delle disposizioni di legge hanno messo gli interessati nella impossibilità di avvalersi dei benefici che loro si volevano concedere, per decorso di detto termine.

Pertanto, con l'articolo 5 della presente proposta di legge, si autorizza la spesa di 2 mılıardı per gli esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 per la riparazione dei danni provocati nel 1950 e 1951 nelle province di Livorno, Pisa, Catania, nelle Marche, nell'Umbia, nel Lazio e negli Abruzzi. Con lo stesso si provvede alla concessione di sussidi, in rapporto del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, nonché destinati ad uso di culto e di beneficienza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784; per la riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani e rurali di proprietà privata si provvede con la concessione di sussidi in ragione del 75 per cento della spesa; il residuo 25 per cento potrà essere anticipato dallo Stato, a richiesta dell'interessato, il quale non sia proprietario di altra abitazione. Detto 25 per cento dovrà essere restituito in dieci annualità con maggiorazione di interesse in ragione del 0,50 per cento.

Negli articoli successivi sono contenute le norme e le modalità che regolano e condizionano la concessione di provvedimenti di cui all'articolo 5.

Con l'articolo 17, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, si stabilisce con quali mezzi si farà fronte all'onere della spesa che assomma a 22 miliardi complessivi, di cui 20 destinati ai provvedimenti previsti dal titolo I e due a quelli previsti dal titolo II, da suddividersi in quattro esercizi finanziari 1953-54 e 1954-55 e 5 miliardi negli esercizi finanziari 1956-57 rispettivamente.

Si confida che per le suesposte considerazioni non mancherà il suffragio della Camera alla proposta di legge che si sottopone alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

ABBATTIMENTO DELLE BARACCHE ESISTENTI SUL TERRITORIO DEI CO-MUNI TERREMOTATI E COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI IN LORO SOSTITUZIONE

ART. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrà, entro il 30 giugno 1957, provvedere nel limite della spesa di 20 miliardi alla costruzione, nei territori colpiti dai terremoti del 28 dicembre 1908 e 13 gennaio 1915, di alloggi popolari da assegnare esclusivamente alle famiglie che vivono in baracche, sia in legno, sia in struttura mista, costruite in conseguenza di detti terremoti.

Le baracche rese libere dagli assegnatari devono immediatamente venire abbattute a cura dei competenti uffici del Genio civile.

ART. 2.

Gli edifici, costruiti dallo Stato ai sensi del precedente articolo 1 verranno consegnati provvisoriamente ai comuni, competenti territorialmente, che ne cureranno la gestione con contabilità separata.

Gli assegnatari degli alloggi debbono pagare il canone di locazione, determinato dal Consiglio comunale, all'atto dell'assegnazione in relazione alla somma occorrente per le spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio medesimo, oltre una quota per interessi in ragione dello 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

La quota di canone costituita dagli interessi è versata all'Erario dello Stato.

Ai comuni che lo chiedono gli edifici suddetti possono essere ceduti in proprietà con le modalità ed alle condizioni stabilite dagli articolo 1, 3, 4 e 5 della legge 11 maggio 1942, n. 581.

ART. 3.

Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa, e dai diritti catastali. Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri

immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro. delle imposte dirette e del catasto.

Per conseguire le suindicate agevolazioni fiscali occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la constestuale dichiarazione della Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini della presente legge.

TITOLO II.

PROVVEDIMENTI IN DIPENDENZA DEI TERREMOTI VERIFICATISI NEL 1950 E NEL 1951

ART. 4.

La legge 1º ottobre 1951, n. 1133, è abrogata e sostituita dalle seguenti disposizioni.

ART. 5.

È disposta la spesa di lire 2 miliardi, di cui lire 140 milioni per la riparazione dei danni provocati dal terremoto del 1º aprile 1950 nelle province di Livorno e di Pisa, lire 220 milioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto dell'8 aprile 1950 in comune di Giarre (Catania), lire 1 miliardo e 560 milioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 5 settembre 1950 nelle Marche, Umbria, Lazio e Abruzzi, e lire 80 milioni per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 16 gennaio 1951 in provincia di Foggia e dell'agosto 1951 in provincia di Aquila.

Con detta somma si provvederà, nei comuni danneggiati, che saranno determinati con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro del tesoro:

- a) alla costruzione di case di abitazione per le famiglie meno abbienti rimaste senza tetto;
- b) alla concessione di sussidi, in ragione del 50 per cento della spesa per la riparazione o ricostruzione, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649, ratificati dalla legge 10 agosto 1950, n. 784;
- c) alla concessione di sussidi, in ragione del 75 per cento della spesa, per la riparazione o costruzione di fabbricati urbani o rurali, di proprietà privata, destinati ad uso di abitazione.

Al riparto della spesa di cui alle precedenti lettere sarà provveduto con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

ART. 6.

Nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente articolo, se il fabbricato è totalmente destinato ad abitazione del proprietario il quale non disponga in proprietà di altra abitazione, a richiesta dell'interessato potrà essere anticipato dallo Stato il residuo 25 per cento che dovrà essere restituito in dieci annualità con maggiorazione di interesse in ragione dello 0,50 per cento. Lo Stato si garantirà mediante iscrizione ipotecaria sullo immobile stesso.

ART. 7.

Anche in deroga alle vigenti disposizioni l'esecuzione dei lavori e la concessione dei sussidi di cui al precedente articolo 5 è demandata ai competenti Provveditorati alle opere pubbliche.

ART. 8.

I lavori da eseguire a termini del precedente articolo 5, lettera a), sono dichiarati di pubblica utilità e urgenti e indefferibili, agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

I sussidi di cui al precedente articolo 5, lettera b) e c), possono essere concessi anche se 1 lavori sono stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente ufficio del Genio civile, e questo abbia proceduto all'accertamento del danno. La concessione potrà essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

ART. 9.

Le domande per la concessione di sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

Le domande di sussidio per la riparazione degli edifici pubblici o di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e

di beneficenza, di cui alla lettera b) del precedente articolo 5 devono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire e dal certificato dell'autorità competente ad attestare l'appartenenza e la natura dell'edificio da riparare.

I sussidi sono corrisposti, anche ratealmente, in base a certificati del Georo civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti.

ART. 11.

Le domande di sussidio per la riparazione dei fabbricati di cui alla lettera c) del precedente articolo 5 devono essere corredate della perizia, del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del codice civile. Tale possesso potrà essere dimostrato anche con atto notorio, ricevuto dal sindaco, ovvero con certificato rilasciato per scienza propria e sotto la sua responsabilità dal Sindaco del comune.

ART. 12.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti fra comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

Авт. 13.

Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o per piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte, o di detto piano o di detta porzione di piano.

Qualora il condomino non ne abbia fatto richiesta, anche uno solo dei condomini può. nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso.

Camera dei Deputati

LEGISLATURA II - DOCUMENTI - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 14.

L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione e rimette gli atti, con il proprio parere, al Provveditorato per le opere pubbliche.

L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente

I lavori debbono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro 12 mesi, salvo proroga, che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli uffici del Genio civile e per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengono iniziati o ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta, salvo comprovata forza maggiore.

Al beneficiario che abbia iniziato i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere e in base a stati di avanzamento, nella misura del 65 per cento della spesa contabilizzata, purché l'acconto da corrispondere non sia inferiore a lire 20 mila e i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile a mezzo di raccomandata.

ART. 15.

Gli atti e i contratti inerenti all'applicazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e concessioni governative e dai diritti catastali, salvo, ove siano soggetti, al pagamento delle imposte fisse di registro ed ipotecarie, degli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dei diritti e compensi spettanti agli Uffici del registro e della imposte dirette.

ART. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con stanziamenti sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici come appresso:

L. 6 miliardi nell'esercizio finanziario 1953-54

- » 6 » » 1954-55 » 5 » » 1955-56
- » 5 » » 1956-57

ART. 17.

Per l'anno finanziario 1953-54 alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si provvederà con una aliquota dei fondi di riserva del bilancio del tesoro di detto anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre con propri decreti negli stati di previsione le necessarie variazioni.